

COMMERCIO ESTERO NEWS: LUGLIO 2007 A cura dell' Editrice Commercio Estero - Roma (www.commercioestero.it)

Autore:

In: Diritto civile e commerciale

I riferimenti entro parentesi rinviano alle corrispondenti pubblicazioni della stessa casa editrice

IMPORTAZIONE
ED ESPORTAZIONE

DI
PRODOTTI
AGRICOLI

Con Regolamento

CE n. 605/2007, la Commissione CE ha stabilito particolari misure transitorie concernenti i titoli di importazione e di esportazione per gli scambi di prodotti agricoli fra la Comunità europea, nella sua composizione al 31 dicembre 2006, e la Bulgaria e la Romania, divenuti Stati membri dal 1° gennaio 2007.

In particolare, è stato disposto che

le cauzioni depositate dagli operatori ai sensi del Regolamento CE n. 1291/2000 (REGIME B 101), per il rilascio di titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata, possano venire svincolate, su richiesta, per tutti i titoli agricoli concernenti Bulgaria e Romania, la cui validità non sia scaduta prima del 1° gennaio 2007 e che alla stessa data del 1° gennaio 2007 siano stati utilizzati solo parzialmente o non siano stati utilizzati affatto.

QUOTE

2007

DI

SOSTANZE

PSICOTROPE

La GU n. 132 del 9 giugno 2007 pubblica il Decreto
1° giugno 2007, con cui il Ministero della Salute ha approvato un
supplemento di
quote di sostanze stupefacenti e psicotrope che
potranno essere fabbricate e messe in vendita, sia in Italia sia all'
estero, nel corso dell' anno 2007, secondo quanto previsto dal Testo
Unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope,
adottato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (REGIME F 403).

IMPORTAZIONI

DI

SOSTANZE

DANNOSE

PER

L'

OZONO

Con Decisione n.
2007/386/CE, pubblicata nella GUUE n. L 143 del 6 giugno 2007, la
Commissione CE ha autorizzato l' Italia (oltre che Francia, Olanda,
Polonia e Spagna) ad una assegnazione straordinaria di quote di
produzione e di importazione di quantitativi di sostanze controllate
(bromuro di metile), consentite per usi essenziali nella Comunita', ai
sensi del Regolamento CE n. 2037/2000 (REGIME F 457), sulle sostanze
che riducono lo strato di ozono.
Detta Decisione, si applica, con
effetto retroattivo, dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

PREFERENZE

TARIFFARIE

GENERALIZZATE

Con Regolamento CE n. 606/2007, la Commissione CE, tenuto conto dell'adozione dei nuovi codici doganali in versione 2007, ha integralmente modificato l'Allegato II del Regolamento CE n. 980/2005 (TARIFFA F 5), relativo all'applicazione del Sistema di Preferenze tariffarie Generalizzate (SPG), a suo tempo adottato dalla Comunità europea per favorire le esportazioni dei Paesi in via di sviluppo, grazie ad un trattamento tariffario privilegiato.

RELAZIONI

CON

L' IRAN

Con Regolamento CE n. 618/2007 del 5 giugno 2007, il Consiglio UE ha apportato diverse modifiche (sia in materia di forniture di armamenti, sia in tema di congelamento dei capitali esteri) al Regolamento CE n. 423/2007 del 19 aprile 2007 (LEGISLAZIONE D 300-200), istitutivo di misure restrittive nei confronti dell'Iran, al fine di contrastare le locali attività nucleari, sensibili in termini di proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Si ricorda che,

oltre al congelamento delle risorse economiche detenute all'estero da personalità ed enti implicati nel programma di proliferazione nucleare, le misure sanzionatorie in questione prevedono, in particolare, il divieto di forniture di materiali e tecnologie rientranti nel Regime di controllo del settore missilistico (MTCR) e nel Gruppo dei fornitori nucleari (NSG), oltre che di tutti quei beni a "duplice uso" (civile e militare) potenzialmente utilizzabili nei programmi di proliferazione nucleare e di sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.

CONGELAMENTO

DEI

CAPITALI

TALIBANI

Con

Regolamento CE n. 639/2007 dell' 8 giugno 2007, la Commissione CE ha modificato l' Allegato I del Regolamento CE n. 881/2002 (LEGISLAZIONE D 300-102), concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entita' associate ai talibani afghani.

In particolare, si

segnala l' aggiornamento dell' elenco delle imprese e dei soggetti ritenuti contigui ad Osama Bin Laden, nei confronti dei quali si applica il congelamento delle risorse finanziarie detenute all' estero.

RELAZIONI

CON

LA

LIBERIA

Con Posizione Comune 2007/400

dell' 11 giugno 2007, il Consiglio UE, su conformi determinazioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ha revocato il divieto di importazione nella Comunita' per i diamanti grezzi provenienti dalla Liberia, a suo tempo stabilito con la Posizione Comune 2004/137, base giuridica del Regolamento CE 234/2004 (REGIME App. B 761).

Restano in

vigore, in ogni modo, tutte le altre sanzioni economiche, consistenti, in particolare, nel divieto di forniture di armi, attrezzature repressive ed equipaggiamenti militari, oltre che nel congelamento dei capitali detenuti all' estero dalle locali personalita'.

RELAZIONI

CON

LA

SOMALIA

Con Posizione Comune 2007/371 del 7 giugno 2007, il

Consiglio UE ha introdotto talune deroghe alle misure restrittive adottate nei confronti della Somalia con Posizione Comune n. 2002/960/PESC (REGIME App. C 182), con cui erano state vietate le forniture di armi, munizioni, equipaggiamenti militari e paramilitari, inclusa qualsiasi attività di consulenza tecnica, assistenza finanziaria e formativa.

Dette deroghe riguardano, in particolare, le attrezzature non letali utilizzate esclusivamente dal personale delle Nazioni Unite, dagli operatori umanitari e dai rappresentanti dei mass media.

copyright © 2007 edizioni ece roma

Per qualsiasi problema

concernente la presente news letter contattare:

EDITRICE

COMMERCIO

ESTERO - ROMA - tel/fax 06 8639 9898 (r.a.)

www.commercioestero.it

edicomes@tin.it

<https://www.diritto.it/commercio-estero-news-luglio-2007a-cura-dell-editrice-commercioestero-roma-www-commercioestero-it/>